

ASS. FARMACISTI VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE – Sezione di Treviso

STATUTO

TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Denominazione, sede, durata, scioglimento

E' costituita l'Associazione di volontariato denominata "Associazione farmacisti volontari per la Protezione Civile – sezione di Treviso", abbreviata anche in „FVT – Farmacisti Volontari Treviso“.

La sede dell'Associazione è a Treviso in via Cortese n. 8. Essa può essere trasferita per decisione del Comitato Direttivo, senza modifica statutaria ma con l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata è illimitata.

L'associazione aderisce al Coordinamento Nazionale farmacisti volontari per la Protezione Civile.

Art. 2 Caratteristiche

L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non persegue scopi di lucro anche indiretto.

Art. 3 Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e la sua attività si svolge nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 11/08/1991 n. 266 (Legge quadro sul volontariato) e sue successive modifiche, dalle altre leggi statali, nonché da quelle regionali e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 4 Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione e costituisce la regola fondamentale di vita della stessa.

TITOLO 2: FINALITA'

Art. 5 Finalità

L'Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, si prefigge come scopo, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci, di operare nel campo dell'attività di Protezione Civile, svolgendo in particolare attività di soccorso e intervento in caso di calamità naturali.

Lo scopo è quello di garantire l'approvvigionamento, il controllo di qualità, lo smistamento e la distribuzione dei medicinali pervenuti nelle zone interessate dall'evento eccezionale nel caso in cui tale servizio venga a mancare, accelerando così il ripristino delle normali condizioni di vita.

L'Associazione contribuisce altresì, ove possibile, all'allestimento di PRESIDII FARMACEUTICI DA CAMPO (P.F.C.) a cui ogni organizzazione della funzione sanità possa appoggiarsi per il riapprovvigionamento del farmaco nei POSTI MEDICI AVANZATI (P.M.A.).

L'Associazione provvede altresì a dare il proprio contributo ad ogni altra struttura temporanea o definitiva, di utilità o impiego nell'evento calamitoso.

L'Associazione si prefigge inoltre di attuare attività di formazione e addestramento educative e pratiche,

anche con la partecipazione alle prove di simulazione organizzate dalle Autorità competenti per il soccorso e l'intervento in caso di calamità naturali.

L'Associazione coopera con Enti ed Associazioni aventi finalità convergenti.

Ulteriori campi di impiego dell'Associazione possono essere di volta in volta identificati secondo le necessità locali del territorio in tema di protezione civile.

Art. 6 Ambito di attuazione delle finalità

L'Associazione integra la propria opera con altri soggetti nel quadro normativo ed operativo della Protezione Civile a livello comunale, intercomunale, provinciale, regionale, nazionale, internazionale.

TITOLO 3: I SOCI

Art. 7 Soci

Possono diventare soci dell'Associazione le persone fisiche iscritte all'Albo dei Farmacisti che condividano le finalità dell'Associazione e siano mosse da spirito di solidarietà.

I soci si distinguono in:

- a) **Soci fondatori**: coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo;
- b) **Soci ordinari**: persone che, avendo acquisito le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per le attività dell'Associazione, richiedono di diventarne soci.

Il Comitato Direttivo, per particolari meriti, può nominare come **soci onorari** persone fisiche, anche non iscritte ad un Albo provinciale dei Farmacisti o persone giuridiche. I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa e non hanno diritto al voto ma possono svolgere attività di gestione logistica, autorizzata dal Comitato Direttivo.

Art. 8 Modalità di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Comitato Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. Il Comitato Direttivo si pronuncia in maniera definitiva sull'ammissibilità o meno della domanda con adeguata motivazione.

Il Comitato Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.

La qualità di socio si perde:

- a) per recesso;
- b) automaticamente, per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito a cura del Comitato Direttivo;
- c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
- d) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

Il socio che ha esercitato la facoltà di recedere, il socio decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 9 Doveri e diritti dei soci

Il socio deve:

- svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza alcun fine di lucro anche indiretto. Il comportamento verso gli altri soci ed all'esterno dell'Associazione è improntato allo spirito di solidarietà e realizzato con correttezza ed onestà;
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Il socio ha il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletto negli stessi;
- essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsato dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata e autorizzate dal Comitato Direttivo, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali.

Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.

TITOLO 4: GLI ORGANI

Art. 10 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente dell'Associazione.

Tutte le cariche sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti stabiliti dall'Associazione, previa esibizione della documentazione necessaria.

CAPO I: L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art. 11 Composizione e funzioni

L'Assemblea generale dei soci è composta da tutti i soci dell'Associazione. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.

Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

L'assemblea deve:

- approvare il conto consuntivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;

- eleggere e revocare il Comitato Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Comitato direttivo.

L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato Direttivo scelto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno quindici giorni prima della data della riunione a mezzo posta ordinaria, fax o posta elettronica. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Comitato Direttivo.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega. Delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento dell'associazione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea generale sono riassunte in un verbale, redatto dal Segretario dell'Associazione e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea generale.

Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.

CAPO II: IL COMITATO DIRETTIVO

Art. 12 Composizione e funzioni

Il Comitato Direttivo è composto da 5 membri. I componenti il Comitato Direttivo sono eletti a maggioranza semplice dall'Assemblea tra i soci effettivi e fondatori che abbiano presentato la propria candidatura al Presidente dell'Associazione almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Qualora venga a mancare un membro del Comitato, lo stesso Comitato Direttivo convoca il primo dei non eletti per il reintegro.

Al Comitato Direttivo spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- b) predisporre i bilanci;
- c) nominare il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
- d) deliberare l'esclusione dei soci dall'Associazione;
- e) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- f) deliberare annualmente la quota associativa;
- g) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- h) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni.

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano per età.

Il Comitato Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente, lo ritenga

opportuno, o quando almeno i tre dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Comitato Direttivo dura in carica per un periodo di quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili; l'intero Comitato Direttivo od i singoli membri che lo compongono possono essere revocati dall'Assemblea, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti.

CAPO III: IL PRESIDENTE

Art. 13 Funzioni

Il Presidente, nominato dal Comitato Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso Comitato nonché l'Assemblea generale dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo ed in caso d'urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

TITOLO 5: LE RISORSE ECONOMICHE

Art. 14 Beni

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 15 Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi privati;
- c) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio l'associazione redige il conto consuntivo che contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio è predisposto dal Comitato Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte

per legge; ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 16 Elargizioni, donazioni, lasciti

Le elargizioni in denaro e le donazioni sono accettate dal Comitato Direttivo.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo delibera sulla utilizzazione di tali risorse, in armonia con le finalità statutarie.

In caso di scioglimento, di cessazione, ovvero di estinzione dell'Associazione i beni che residuano dopo la liquidazione saranno devoluti ad altra associazione di volontariato avente le medesime finalità.

Art. 17 Le convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione ed altri soggetti sono stipulate dal Presidente dell'Associazione.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente dell'Associazione, nella sede dell'Associazione.

TITOLO 6: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile.

Treviso 18/11/2015